

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 610)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(BADINI CONFALONIERI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1972

Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE relativa alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film

ONOREVOLI SENATORI. — La direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE, stabilisce la soppressione delle restrizioni allo stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per l'accesso alle attività non salariate nella produzione di film.

Nel nostro ordinamento occorre quindi adeguare alla predetta direttiva le disposizioni della legge 4 novembre 1965, n. 1213,

nelle parti in cui è previsto, per i produttori di film, il requisito della cittadinanza italiana, se persone fisiche, e della nazionalità, se persone giuridiche.

Occorre in sostanza sopprimere le restrizioni che impediscono ai produttori di film degli altri Stati membri della Comunità europea di stabilirsi in Italia o di prestarvi servizio alle medesime condizioni ed ai medesimi diritti dei cittadini.

La direttiva di cui sopra non riguarda le attività dei collaboratori diretti del produttore, quali ad esempio, gli attori nei ruoli principali, gli sceneggiatori, i registi, i direttori di produzione, i tecnici del suono, i montatori, gli scenografi, i costumisti, eccetera.

In ordine alla direttiva stessa vengono quindi in considerazione le disposizioni contenute nella citata legge n. 1213 del 1965, che stabiliscono:

all'articolo 4, comma secondo, che un film a lungometraggio può essere dichiarato nazionale, e quindi ammesso alla programmazione obbligatoria e successivamente al contributo sugli incassi e ai premi di qualità, se prodotto da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani che svolgano in Italia la maggior parte della loro attività;

all'articolo 10, comma secondo, che un film a cortometraggio può essere dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e così un film di attualità, articolo 14, comma secondo;

all'articolo 19, comma secondo, che le iniziative delle coproduzioni con l'estero sono riservate al coproduttore italiano, e, al comma quarto dello stesso articolo, che le compartecipazioni con l'estero sono riservate alle imprese italiane;

all'articolo 20, ultimo comma, che la dichiarazione provvisoria di nazionalità è riservata ai film prodotti da imprese italiane;

all'articolo 22, comma primo, relativo agli adempimenti di lavorazione, che le pratiche per il riconoscimento della nazionalità dei film sono riservate alle imprese produttrici nazionali, mentre i certificati prescritti nei paragrafi *c)*, *d)* ed *e)* dello stesso articolo si riferiscono ai titolari di imprese nazionali;

all'articolo 23, comma primo, relativo agli adempimenti a tutela della nazionalità, che le imprese produttrici nazionali, che intendono beneficiare delle provvidenze di legge, debbono denunciare preventivamente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, l'inizio di lavorazione dei film.

La direttiva CEE n. 70/451 è stata notificata al Governo italiano il 2 ottobre 1970 e pertanto si rende necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 apporta le opportune modifiche agli articoli 4, 10, 14, 19, 20, 22 e 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, estendendo alle persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri delle Comunità europee le previsioni normative stabilite per i produttori cinematografici italiani.

L'articolo 2 stabilisce inoltre che i certificati richiesti dalla nostra legge vigente potranno essere sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunità europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità degli Stati stessi che abbiano per questi Stati valore sostitutivo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai produttori cinematografici che abbiano la cittadinanza, se persone fisiche, o la nazionalità, se persone giuridiche, degli altri Stati membri delle Comunità europee, sono estese le previsioni normative per i produttori che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito specificate: articolo 4, secondo comma; articolo 10, secondo comma; articolo 14, secondo comma; articolo 19, secondo e quarto comma; articolo 20, ultimo comma; articolo 22, primo comma; articolo 23, primo comma.

Art. 2.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, dell'articolo 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunità europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.